



COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 19 IN DATA 26-05-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

Il giorno **ventisei** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **19:30** in videoconferenza sulla piattaforma GOOGLE MEET, come previsto con Decreto del Sindaco prot. 2856 del 24 marzo 2020 in attuazione del D.L. 18/2020, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica e Straordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione della presente deliberazione risultano presenti, connessi e riconoscibili sia in audio che in video a seguito dell'appello:

COGNOME E NOME	Presente/Assente
Campagnolo Raffaella	P
Fabris Diego	P
Sebellin Rachele Lucia	P
Zanoli Riccardo	P
Scarpino Rosa	P
Fabris Francesca	P
Baù Marco	P
Sartori Daniele	P
Tolio Eleonora	P
Marcon Franco Valter	P
Carlesso Marco	P
Zaminato Remo	P
Marini Zeudi	P

(P)resenti 13 (A)ssenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **dott. Giuseppe Lavedini**.

La **dott.ssa Raffaella Campagnolo**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione avente l'oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 13-05-2020

Il/la sottoscritto/a Bagarella Margherita, responsabile dell'AREA FINANZIARIA del Comune di Nove, ha redatto la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.”

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019, come espressamente riportato:
 - *“... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...”;*
 - *“... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...”;*

Richiamato, altresì:

- l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria;

Dato, inoltre, atto che:

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *“... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;*
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *“... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;*

- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per l'applicazione della c.d. nuova IMU in ragione del novellato quadro normativo, che disciplina nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta all'ente, le disposizioni per l'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno d'imposta 2020;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare per gli affari istituzionali in data 19.05.2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 25.05.2020;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

- 1) di approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto di n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare mandato al responsabile del servizio preposto di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
- 5) di garantire inoltre la diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Di attribuire alla stessa il carattere dell'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provvedere.

--- fine proposta ---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati.

ALL'ESITO della discussione consiliare così sinteticamente verbalizzata:

Il Sindaco illustra il contenuto della deliberazione, precisando che con la soppressione della TASI, l'importo dell'IMU viene ritarato in modo da assorbire la differenza. La modifica più importante è che l'IMU dovrà essere pagata dai proprietari e non più dagli affittuari, ma questa è una disposizione statale e non del comune.

Ringrazia COSTA LAURA e i dipendenti dell'Area Finanziaria che in questo particolare momento si stanno adoperando per stare al passo con le nuove norme.

CARLESSO: chiede un chiarimento relativo al comma 3 dell'art. 2 del regolamento, ove si prevede che nel caso in cui il cittadino paghi in più del previsto non viene rimborsato, mentre viene chiesta la differenza in caso di pagamento inferiore al dovuto. Si tratta di un trattamento non etico.

MARCON: raccomanda di non incrementare l'imposizione per le imprese visto il periodo particolare. Anche un piccolo aumento potrebbe incidere negativamente.

SINDACO: risponde a Carlesso ricordando che l'IMU è in autoliquidazione. Qualora l'ente verifica una minore entrata non può non chiedere la differenza in quanto si tratta di fondi pubblici. In caso di pagamento maggiore non viene rimborsato in quanto si è in autoliquidazione con il calcolo a cura del contribuente.

Il regolamento non è stato inventato, segue le linee guida esistenti per garantire che tutti paghino il dovuto. Porta l'esempio della TARI che arriva a casa su moduli precompilati, mentre per l'IMU si è in autoliquidazione.

Per quanto riguarda le imprese e le partite IVA, ricorda quanto detto nelle comunicazioni. In particolare l'agevolazione data (possibilità di pagare fino al 16/09 senza interessi e sanzioni) riguarda tutti, imprese e famiglie. Questa agevolazione dovrà essere ratificata dal Consiglio. Ricorda i numerosi incontri effettuati con le partite IVA e le attività produttive dove sono state illustrate le criticità del periodo e le misure proposte. Non è stata ritenuta equa la riduzione dell'IMU in quanto molte imprese in difficoltà non hanno immobili in proprietà e non ne avrebbero beneficiato. Si è quindi concordato lo spostamento del pagamento senza sanzioni.

Sottolinea che le riduzioni sono state applicate in tutti i casi possibili.

Non ci sono altri interventi

CON VOTI n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Carlesso, Marcon) e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini), espressi con votazione per appello nominale,

DELIBERA

di approvare la proposta in oggetto.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, il Sindaco chiede se ci sia opposizione da parte dei consiglieri alla replica del voto per l'immediata eseguibilità.

Non c'è opposizione.

Pertanto, il Consiglio Comunale, con voti n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Carlesso, Marcon) e n. 2 consiglieri astenuti (Zaminato, Marini) espressi con votazione per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE - dott.ssa Raffaella Campagnolo (*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. Giuseppe Lavedini (*firmato digitalmente*)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 17 DEL 13-05-2020:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 21-05-2020.

Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in data 21-05-2020.